



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 125 del 29/12/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE EX ART. 20, COMMI I E 4, D. LGS. 19.08.2016, N. 175 - APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022. APPROVAZIONE

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 12,34 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **310068** del **24.12.2025** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti n. **27** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
MARRA VINCENZO	PRESENTE	DE BIASI GIUSEPPE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE	ASSENTE	MAIOLINO ANTONINO	PRESENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	MARCIANO' ANGELA	PRESENTE
BONGANI SANTO	PRESENTE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
CASTORINA ANTONIO	PRESENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	PRESENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	NERI ARMANDO	PRESENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	ASSENTE
IACHINO NANCY	ASSENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	PRESENTE
LATELLA GIOVANNI	PRESENTE	RULLI GUIDO	PRESENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO	PRESENTE
MARINO GIUSEPPE	PRESENTE	ZIMBALATTI ANTONINO	ASSENTE
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE		
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE		
NOVARRO DEBORAH	PRESENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	PRESENTE		
RANIERI MARIA	PRESENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	PRESENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
MINICUCI ANTONINO	ASSENTE		
ANGHELONE SAVERIO	PRESENTE		
CARDIA MARIO	PRESENTE		
CARIDI ANTONINO	PRESENTE		

* I consiglieri Castorina, Cuzzocrea e Quartuccio, presenti all'appello, escono dall'aula, rispettivamente alle ore 14.59, 13.30 e 14.49. Il consigliere Merenda, presente all'appello, esce dall'aula alle ore 13.48, rientra alle ore 15.29 e rimane fino alle 15.37, orario di fine lavori. I consiglieri Anghelone, Cardia, Caridi, Maiolino, Marcianò, Marino Demetrio, Milia, Neri, Ripepi, Rulli e Vizzari, presenti all'appello, abbandonano l'aula alle ore 14.50.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Vice Sindaco Sig. Battaglia Domenico e gli assessori Sigg.ri: Brunetti Paolo, Burrone Filippo, Curatola Anna Maria, Nucera Lucia Anita, Palmenta Giuseppina, Romeo Carmelo e Tripodi Alex.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprire la discussione sulla proposta di delibera n. 148 del 27.11.2025 iscritta al 9° punto dell'OdG, avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE EX ART. 20, COMMI I E 4, D. LGS. 19.08.2016, N. 175 - APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022. APPROVAZIONE”** ed evidenzia che la proposta del Settore Partecipate è stata trattata in Commissione ed è corredata dai pareri di regolarità tecnica, contabile e dei Revisori dei Conti.

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per alzata di mano, è il seguente: consiglieri presenti n. 12, **voti favorevoli 12** (BARRECA, BONGANI, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, NOCERA, NOVARRO, RANIERI, SERA E VERSACE), **voti contrari 0; astenuti 0**.

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 148 del 27/11/2025, iscritta all'OdG, avente ad oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE EX ART. 20, COMMI I E 4, D. LGS. 19.08.2016, N. 175 - APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022. APPROVAZIONE**

Visto che sulla superiore proposta sono stati espressi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 63 del 16.12.2025;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 309415 del 23.12.2025;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 12

Con **12 voti favorevoli** (BARRECA, BONGANI, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, NOCERA, NOVARRO, RANIERI, SERA E VERSACE), **voti contrari 0; astenuti 0**, resi in forma palese per alzata di mano;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 148 del 27.11.2025, avente per oggetto: **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE EX ART. 20, COMMI I E 4, D. LGS. 19.08.2016, N. 175 - APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022. APPROVAZIONE”**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l'immediata esecutività della

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 12, **voti favorevoli 12** (BARRECA, BONGANI, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, NOCERA, NOVARRO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 0; astenuti 0.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00;

Consiglieri presenti 12

Con **12 voti favorevoli** (BARRECA, BONGANI, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, NOCERA, NOVARRO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 0; astenuti 0**, resi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **PARTECIPATE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Lucia Consiglio**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Lorenzo Marino**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE EX ART. 20, COMMI I E 4, D. LGS. 19.08.2016, N. 175 - APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022. APPROVAZIONE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che l'Ente:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017, ha approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2018 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/12.2019 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 12.12.2020 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 31.12.2021 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29.12.2022 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30.12.2023 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 27/12/2024 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2023;

Considerato che l'art. 20 del T.U. S.P. prevede al comma 1 che:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Rilevato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Visto e richiamato, altresì, il comma 4 del medesimo art. 20, il quale dispone espressamente che "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso che :

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessita' che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle societa' partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune e' tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle societa' in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 1.000.000 di euro, euro 500.000 fino al 31/12/2019 ai sensi dell'art 26 comma 12 quinquies;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31 dicembre 2022;

Dato atto che la predisposizione della presente proposta di deliberazione ha tenuto conto delle "Schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti" pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica - **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato, altresì, che il D.Lgs. n. 201 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto nuovi adempimenti a carico dei Comuni, in tema di affidamento e relativa gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, tra questi, l'art. 30 prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori prescrivendo, altresì, al co. 2, che nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisca appendice alla relazione annuale delle partecipate ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

Dato atto pertanto che, ai sensi dell'art. 30, co 2 del D.Lgs 201 del 23 dicembre 2022, costituisce

appendice del presente atto, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica per quanto attiene ai servizi affidati alle società in house providing;

Preso atto che sono pervenute, per quanto attiene la parte relativa all'art. 30 D.lgs. 201/2022, le relazioni afferenti i servizi svolti dalle società in house, parte integrante della presente relazione, con note prot. 279011 del 17.11.2025 e n. 207981 del 02.09.2025;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, rispettivamente dal Dirigente del Settore 11 Macroarea Partecipate e dal Dirigente del servizio finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 TUPI;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP;
- il regolamento di contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2016, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 14/04/2025;

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Reggio Calabria detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e l'allegata relazione tecnica - **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relativa appendice costituita dalla Relazione sui servizi affidati a società in house di cui all'art.30, comma 2 del D.lgs 201/2022.
- **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **Di prendere atto ed approvare** la Relazione sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui alla relazione come sopra allegata;
- **Di comunicare**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;
- **Di disporre** la pubblicazione sull'albo pretorio online e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi del D.lgs 33/2013;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di provvedere al rispetto della scadenza fissata al 31.12.2025 dal TUSP ed in ragione dell'ulteriore adempimento previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 avente la medesima scadenza.

ALLEGATI:

1. DELC-125-2025-All_1-ATAM_Scheda-Revisione-Periodica-2024_-_Copia.pdf 
2. DELC-125-2025-All_2-CASTORE_Scheda-Revisione-Periodica-2024_-_Copia_(2).pdf 
3. DELC-125-2025-All_3-HERMES_Scheda-Revisione-Periodica-2024_-_Copia_(3).pdf 
4. DELC-125-2025-All_4-TRINCAL_-_Scheda-Revisione-Periodica-2024_-_Copia.pdf 
5. DELC-125-2025-All_5-Atam_Scheda-Partecipazione-2024.pdf 
6. DELC-125-2025-All_6-Castore_Scheda-Partecipazione-2024.pdf 
7. DELC-125-2025-All_7-Hermes_Scheda-Partecipazione-2024.pdf 
8. DELC-125-2025-All_8-Trincal_Scheda-Partecipazione-2024.pdf 
9. DELC-125-2025-All_9-Atam_Rappresentanti.pdf 
10. DELC-125-2025-All_10-Castore_Scheda-Rappresentante-2024_-_Copia.pdf 
11. DELC-125-2025-All_11-Hermes_Rappresentanti.pdf 
12. DELC-125-2025-All_12-Trincal__Scheda-Rappresentante-2024_-_Copia_-_Copia_-_Copia_-_Copia.pdf 
13. DELC-125-2025-All_13-Schede_Stato_Partecipazioni_Società.pdf 
14. DELC-125-2025-All_14-Relazione_tecnica_Ricognizione_periodica_-_al_31_12_2024.pdf 
15. DELC-125-2025-All_15-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf 
16. DELC-125-2025-All_16-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 